

**La Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale**

Visti:

- l'art. 118 della Costituzione;
- l'art. 12 della L. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo);
- l'art. 19 della L.p. n. 23/1992 e s.m. e i. (Legge provinciale sull'attività amministrativa);
- l'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- l'art. 36 bis della L.p. n. 13/2007 e s.m. e i. (Legge provinciale sulle politiche sociali);

in esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**r e n d e n o t o**

il seguente bando per individuare un soggetto partner per la realizzazione di un progetto di accoglienza notturna per persone adulte richiedenti protezione internazionale nell'ambito del Territorio Val d'Adige.

**Codice CUP *D21H23000000002***

**Ambito di intervento**

La Provincia autonoma di Trento, con deliberazione di Giunta provinciale n. 911 del 28 maggio 2021 ad oggetto "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017." individua come competenza di livello provinciale il servizio Centro di accoglienza notturno (scheda 2.5 del "Catalogo dei servizi socio-assistenziali" vigente). In attuazione di quanto sopra, la Giunta provinciale con propria deliberazione di n. 565 di data 31 marzo 2023 ha approvato il bando per la concessione di contributi per la gestione di Centri di accoglienza notturni denominati "Dormitori permanenti" per il periodo 1 maggio 2023 - 31 ottobre 2027. Il bando citato, come specificato all'articolo 1 comma 4, non si rivolge alle persone adulte richiedenti protezione internazionale presenti sul territorio provinciale, che devono essere accolte, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D. Lgs. 142 del 2015, nei centri governativi di prima accoglienza secondo i criteri di

ripartizione regionale dei posti di accoglienza programmati dal Tavolo di coordinamento nazionale presso il Ministero dell'Interno.

Il servizio Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora, che raccoglie le richieste di posto letto, registra una costante richiesta di accesso da parte di richiedenti protezione internazionale che sono in attesa di essere accolti nei centri governativi di prima accoglienza. Mediamente le richieste di posto letto da parte di questo target di persone si aggirano fra le 100 e le 150 unità all'anno. I tempi medi registrati per l'autorizzazione all'ingresso nei centri governativi di prima accoglienza sono superiori ai 100 giorni; in questo periodo le persone sono costrette alla vita di strada.

Per tale motivo, si rende opportuno attivare nell'ambito del Territorio Val d'Adige un progetto di accoglienza notturna per persone adulte richiedenti protezione internazionale che non possono accedere ai Centri di accoglienza notturni provinciali.

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente bando è volto alla ricerca di un soggetto, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, per attivare un progetto di accoglienza notturna per persone adulte richiedenti protezione internazionale in qualità di partner del Comune di Trento, tramite la concessione di un contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007.
2. Il progetto prevede la realizzazione di interventi residenziali, nella fascia serale e notturna, suddivisi nelle seguenti tipologie:
  - a) **Centro di accoglienza notturno permanente** (per il periodo luglio 2023-giugno 2025) - con struttura messa in disponibilità dal soggetto partner per un totale di almeno 15 posti letto;
  - b) **Centro di accoglienza notturno invernale** (per il periodo novembre 2023-aprile 2024) - con struttura messa in disponibilità dal Comune di Trento per un totale di 23 posti letto.
3. Gli interventi previsti dal progetto vengono descritti nello schema di accordo di collaborazione, (Allegato 1.2) parte integrante e sostanziale del presente bando.

### **Art. 2 – Durata del progetto e risorse finanziarie**

1. L'importo complessivo delle risorse finanziarie a disposizione per la realizzazione del progetto, da erogare a titolo di contributo, ammonta a massimo euro 236.700,00 (duecentotrentaseimilasettecento/00) e si riferisce ad un periodo di attività che decorre dall'1 luglio 2023 e termina il 30 giugno 2025.
2. Il contributo massimo concedibile è pari al 90% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute dal soggetto partner e, comunque, nei limiti degli importi di seguito indicati, calcolati con riferimento ai periodi di apertura delle strutture previste:

Anno	Contributo	Periodo apertura centro di accoglienza notturno permanente di cui alla lettera a) dell'art. 1 comma 2	Periodo apertura centro di accoglienza notturno invernale di cui alla lettera b) dell'art. 1 comma 2
2023	euro 62.300,00	luglio-dicembre	novembre-dicembre
2024	euro 124.600,00	gennaio-dicembre	gennaio-aprile
2025	euro 49.800,00	gennaio-giugno	-

3. Non è ammessa alcuna compensazione economica tra le diverse annualità.

### **Art. 3 - Modalità di realizzazione delle attività e monte ore previsto**

1. Il soggetto partner garantisce l'apertura dei Centri di accoglienza notturni nella fascia oraria tra le ore 19.00 e le ore 8.00 con le seguenti modalità:
  - a) **Centro di accoglienza notturno permanente** (art. 1 comma 2 lettera a): tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, per l'arco temporale di durata del progetto (dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2025).
  - b) **Centro di accoglienza notturno invernale** (art. 1 comma 2 lettera b): tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, nel periodo novembre 2023 - aprile 2024.
2. L'apertura della struttura di cui al comma 1 lettera b) potrà essere realizzata, con le medesime modalità e anche in sede diversa, nell'inverno 2024-2025. L'eventuale richiesta è comunicata al soggetto partner almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'intervento. L'attività verrà autorizzata con successivo provvedimento, disponendo l'integrazione dei contributi per gli anni 2024 e 2025.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi il soggetto partner deve realizzare le attività previste dal progetto garantendo:
  - a) durante la fascia di apertura dei Centri di accoglienza notturni dalle ore 19.00 alle ore 22.00 e dalle 6.00 alle 8.00:
    - accoglienza delle persone, ascolto, relazione e orientamento per l'accesso alla rete di servizi;
    - attività educative, di sostegno e accompagnamento;
    - prima colazione;
dalle 22.00 alle 6.00 presidio notturno, salvo interventi da attivare in situazioni di necessità;
  - b) il raccordo con il servizio provinciale "Sportello Unico per l'accoglienza delle persone senza dimora" nelle funzioni connesse alla raccolta delle domande,

all'assegnazione di posto letto disponibili come definito in accordo con la struttura competente provinciale, alla partecipazione all'equipe e varie attività di back office attraverso la messa a disposizione di un operatore per 5 ore settimanali dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi;

- c) la funzione di coordinamento tecnico-operativo del personale, dei volontari e degli esperti per esperienza, pari ad almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza nelle due strutture.

#### **Art. 4 – Soggetti partner e requisiti**

1. La domanda di contributo può essere presentata da soggetti che, alla data di presentazione della stessa, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) aver ottenuto l'accreditamento definitivo ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi dell'art. 20 della L.p. 13/2007 e dell'art. 6 del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento, per l'aggregazione funzionale "età adulta/ residenziale";
  - b) non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, applicato per analogia e in quanto compatibile;
  - c) disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, locazione, o in virtù di altro valido titolo giuridico, di una struttura che soddisfi il fabbisogno di posti letto secondo quanto prescritto all'art. 1 comma 2 lettera a), da mettere a disposizione a titolo gratuito per la realizzazione del progetto di accoglienza;
  - d) aver maturato un'esperienza di almeno 36 mesi, anche non continuativi, entro i cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando, nella gestione di servizi residenziali di accoglienza notturni a favore di persone adulte.
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Art. 5 – Forme di partecipazione**

1. Può presentare domanda di contributo:
  - a) un singolo soggetto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dall'art. 4;
  - b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 comma 1 lettere a) e b). Qualora trattasi di consorzio di cooperative o di consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento anche in capo al consorzio. I requisiti di cui alla lettera c) e d) devono essere posseduti dal consorzio o da uno o più dei soggetti consorziati;
  - c) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dall'art. 4

lettere a) e b). I requisiti di cui alla lettera c) e d) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di impegno (Allegato D) a costituirsi in forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:
  - a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti del Comune di Trento, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti del Comune di Trento;
  - b) oggetto, ai sensi dell'art. 1 del presente bando;
  - c) obiettivi;
  - d) durata;
  - e) forme della collaborazione;
  - f) ulteriori elementi come specificati nel modulo "dichiarazione di impegno a costituirsi in forma associativa".

#### **Art. 6 - Termini e modalità per la presentazione della domanda**

1. Per partecipare alla procedura di cui al presente bando occorre inviare, a pena di esclusione, la domanda di contributo sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente o del soggetto capofila (in caso di forme associative temporanee):

via PEC all'indirizzo [servizio.welfare@pec.comune.trento.it](mailto:servizio.welfare@pec.comune.trento.it)

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno \_\_\_\_\_

indicando nell'oggetto: "selezione partner progetto Centri accoglienza notturni - RPI"

2. Alla domanda di contributo (Allegato A) deve essere allegata la seguente documentazione, con le modalità precisate al comma successivo:
  - a) il progetto, ripartito in paragrafi corrispondenti a quanto previsto dal documento Valutazione dei progetti (Allegato 1.1 al presente bando);
  - b) le dichiarazioni (Allegato B) sul possesso dei requisiti di partecipazione dei soggetti che intendono associarsi in base alle forme di partecipazione come indicate all'art. 5;
  - c) il preventivo suddiviso per gli anni di durata del progetto (periodi 1 luglio – 31 dicembre 2023, 1 gennaio– 31 dicembre 2024 e 1 gennaio- 30 giugno 2025), utilizzando il modello (Allegato C);
  - d) in caso di partecipazione in forma associativa, la dichiarazione di impegno per la sua costituzione (Allegato D) di cui all'art. 5, comma, 2, sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti che intendono associarsi;
  - e) l'indicazione della struttura messa a disposizione, che deve risultare conforme a quanto specificato all'art. 3 dello schema di accordo di collaborazione (Allegato 1.2 al presente bando), con il titolo giuridico della disponibilità (proprietà, usufrutto, locazione...);
  - f) l'eventuale copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato capofila e dei soggetti consorziati;
  - g) eventuali copie dei documenti di identità, in corso di validità, dei soggetti sottoscrittori, se la documentazione dei punti precedenti non è firmata

digitalmente.

3. **La documentazione, di cui al comma precedente, deve essere contenuta in una cartella compressa protetta da password, pena l'esclusione.** Si fa presente che solo la domanda non deve essere protetta da password e che la stessa non deve essere contenuta nella cartella protetta.

La password dovrà essere comunicata a mezzo PEC al Servizio Welfare e Coesione sociale a partire

dalle ore 12:01 fino alle ore 23:59 del giorno \_\_\_\_\_

#### **pena l'esclusione dalla procedura selettiva**

4. Per la domanda di contributo e la documentazione di cui al comma 2, viene pubblicata in allegato al presente bando la modulistica editabile, da salvare e inviare in formato PDF/A non modificabile.
5. Nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo, l'invio della documentazione è valida se i documenti vengono sottoscritti mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritti con firma autografa, vengono scansionati e presentati unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento.
6. Le domande presentate oltre il termine ultimo o quelle mancanti dei requisiti formali necessari e/o sprovviste della documentazione a corredo delle stesse non verranno ammesse alla valutazione, pertanto le domande non complete di tutti gli allegati non sono ammissibili salvo quanto indicato nei successivi artt. 7 e 8. Rimane ad esclusivo rischio del mittente il recapito della domanda ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a destinazione entro il termine fissato.

#### **Art. 7 - Irricevibilità e inammissibilità della domanda**

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:
  - a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 6, comma 1;
  - b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 6;
  - c) sono prive di sottoscrizione.
2. Non sono ammesse le domande prive della documentazione di cui all'art. 6 comma 2 lettere a), b), c).
3. Nei casi di mancanza e/o incompletezza della documentazione da allegare alla domanda si rimanda al successivo art. 8.

#### **Art. 8 - Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti**

1. Il Comune di Trento si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di richiedere al soggetto proponente:
  - a) chiarimenti sulla documentazione presentata e su elementi della proposta

- progettuale;
- b) regolarizzazioni o integrazioni documentali su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.
2. In caso di mancato riscontro ai chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi del precedente comma 1 lettera b), entro il termine assegnato dal Comune di Trento questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. Le richieste di informazioni o di chiarimento possono essere inviate fino a 5 giorni prima del termine per la presentazione della domanda di contributo indicando nell'oggetto "Richiesta chiarimenti progetto Centri accoglienza notturni - RPI" all'indirizzo: [servizio.welfare@pec.comune.trento.it](mailto:servizio.welfare@pec.comune.trento.it). Le richieste e le relative risposte verranno pubblicate sul sito web del Comune di Trento, nella sezione dedicata al presente bando.

#### **Art. 9- Individuazione del responsabile del procedimento**

1. La persona responsabile del presente procedimento è la dottoressa Sabrina Redolfi, Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale.

#### **Art. 10 - Procedimento**

1. La persona responsabile del procedimento dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 7.
2. La valutazione delle proposte progettuali, presentate a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente e da almeno n. 2 (due) componenti esperti, nominata dalla Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3. A seguito del ricevimento della password per l'apertura della cartella protetta, come precisato dall'art. 6, comma 3, la persona responsabile del procedimento, in seduta pubblica, fissata per il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività verranno svolte dalla Commissione in seduta riservata.
4. I lavori della Commissione e la formazione della graduatoria dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina della Commissione stessa.
5. Il Comune di Trento si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per motivi di pubblico interesse il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
6. Il Comune di Trento si riserva, altresì, di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.
7. Il Comune di Trento approva, sulla base delle risultanze dell'operato della

Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e verrà pubblicata nella sezione del sito del Comune di Trento come sopra indicata.

8. Il Comune di Trento procederà a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti all'art. 4 in capo al soggetto primo in graduatoria e in base alla forma di partecipazione verranno verificati i requisiti in capo agli ulteriori soggetti secondo quanto specificato all'art. 5, al fine della stipula dell'accordo di collaborazione.
9. Qualora non fosse riscontrata la sussistenza dei requisiti ovvero fosse verificata la non veridicità di quanto dichiarato, il Comune di Trento, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda e potrà, eventualmente, procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.
10. La persona responsabile del procedimento in ogni caso comunicherà gli esiti delle verifiche ai soggetti interessati.

#### **Art. 11 - Valutazione dei progetti**

1. Successivamente al controllo della sussistenza dei requisiti in capo al soggetto proponente, della completezza e della regolarità dei documenti pervenuti, la proposta progettuale sarà valutata sulla rispondenza alle finalità previste dal presente bando, secondo il documento Valutazione dei progetti (Allegato 1.1 al presente bando). Il punteggio complessivo sarà corrispondente alla somma dei punteggi dei singoli indicatori.

#### **Art. 12 - Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese riferite alla realizzazione del progetto:
  - a) spese per il personale dipendente impiegato direttamente a contatto con l'utenza per la realizzazione delle attività. Tra dette spese rientrano anche gli eventuali oneri retributivi riferibili agli "esperti per esperienza";
  - b) spese per il coordinamento in misura pari ad almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza nelle due strutture, prestate da un operatore qualificato;
  - c) rimborso spese per volontari: l'attività dei volontari che prenderanno parte alle attività, non potrà essere retribuita in alcun modo. Ai singoli volontari potranno essere rimborsate dal soggetto partner soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite e previste nel preventivo di progetto alla relativa voce di costo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo settore);
  - d) spese per il funzionamento dei centri di accoglienza notturni quali a titolo esemplificativo: spese condominiali, utenze (quelle per il Centro di accoglienza notturno invernale sono a carico del Comune), spese di assicurazione, spese per manutenzione ordinaria, spese di pulizia, imposte e tasse;

- e) spese per titoli di viaggio per consentire ai beneficiari di raggiungere, con i mezzi pubblici, le strutture di accoglienza;
  - f) spese generali quali a titolo esemplificativo, in quota parte: costo personale amministrativo (in riferimento alle attività contabili, di controllo di gestione, di rendicontazione, di gestione del personale, ecc.), sede amministrativa, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni. È ammesso a contributo un importo nel limite massimo del 15% dei costi diretti per la gestione del progetto. Le spese dovranno essere imputate a ciascuna struttura attraverso un metodo equo, proporzionale e corretto. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario;
  - g) coperture assicurative obbligatorie ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore, anche quelle per infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (soci e non soci) purché non finanziate da altri Enti, connessi allo svolgimento delle attività di volontariato finalizzate alla realizzazione del progetto;
  - h) spese per acquisto di materiale e piccole attrezzature strettamente collegate alle attività previste dal progetto quali a titolo esemplificativo: biancheria da letto, accessori domestici, cancelleria, per un importo unitario inferiore ad euro 516,46 (i.v.a. esclusa);
  - i) spese per generi alimentari e di conforto per gli ospiti: quali ad esempio prodotti per la colazione e per l'igiene personale, abbigliamento;
  - j) ammortamenti le quote di ammortamento di beni e attrezzature direttamente impiegati nella gestione del progetto, sono riconosciuti nella misura di legge prevista e nella percentuale in cui il bene è dedicato al progetto, escluse le quote di ammortamento accelerate ed anticipate.
2. Il contributo annuo effettivo per il progetto è pari all'90% delle spese sostenute ed ammesse entro i limiti massimi delle quote annuali di contributo come indicati nel precedente art. 2 comma 2.
  3. Possono concorrere alla quota del 10% della compartecipazione al costo del progetto posta a carico del soggetto partner:
    - a) le spese, di cui al comma 1, per le quali non è richiesto il rimborso del costo da parte del Comune;
    - b) entrate proprie del soggetto partner, contributi da altri enti, contributi da privati/donazioni, etc.
  4. Le eventuali entrate devono essere dichiarate e inserite nel preventivo e nel rendiconto. La differenza tra le spese ammesse e le eventuali entrate costituisce la spesa finanziabile fino agli importi massimi stabiliti nell'art. 2 comma 2 del presente bando.
  5. Tutte le spese e le entrate si intendono comprensive di i.v.a., ove dovuta in base alle aliquote previste per legge, qualora rappresenti un costo per il soggetto partner.
  6. Sono considerati ammissibili i pagamenti effettuati attraverso l'utilizzo di adeguati

strumenti finanziari (mandati di pagamento, bonifici, ecc.). Sono esclusi i pagamenti in contanti.

7. I documenti comprovanti la spesa riferiti a periodi precedenti o successivi rispetto a quelli degli anni di competenza non possono essere riconosciuti anche se in connessione con il progetto.
8. Per le spese di cui al comma 2 lettera f) imputate in quota parte, nel preventivo (Allegato C) dovrà essere descritto il metodo utilizzato per la ripartizione e in fase di rendicontazione dovrà essere allegato un prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota della spesa.
9. Nella redazione del preventivo e del rendiconto il soggetto partner deve attenersi ai principi di affidabilità, attendibilità e prudenza.
10. Le spese ammesse ed elencate nel preventivo non possono essere finanziate o soggette a richiesta di finanziamento da altro contributo/finanziamento o da altra assegnazione di tipo economico da parte del Comune di Trento, o da altri enti di diritto privato controllati dal Comune o società partecipate dallo stesso.

### **Art. 13 - Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
  - a) costi non direttamente riconducibili al progetto e non puntualmente identificati nel preventivo;
  - b) costi di progettazione, studio e di ricerca preliminari e propedeutici alla presentazione del progetto o propedeutici alla rendicontazione delle attività svolte;
  - c) sanzioni e interessi passivi;
  - d) i.v.a. in detrazione;
  - e) acquisto di attrezzatura, arredi, materiale di consumo e cancelleria di costo unitario superiore ad euro 516,46 (i.v.a. esclusa);
  - f) spese di rappresentanza;
  - g) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
  - h) spese per manutenzione straordinaria su immobili.

### **Art. 14 - Variazioni e compensazioni**

1. Con riferimento al piano economico, eventuali variazioni compensative tra le voci di spesa di entità pari o inferiore al 30% del valore della spesa complessiva devono essere comunicate al Servizio Welfare e Coesione sociale ed evidenziate all'atto della presentazione delle rendicontazioni annuali, precisandone le motivazioni.
2. Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 30% devono essere preventivamente autorizzate dalla Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale su richiesta motivata del soggetto partner.

### **Art. 15 - Accordo di collaborazione**

1. La quantificazione del contributo effettivo e la relativa erogazione saranno regolate da apposito accordo che verrà sottoscritto dalla Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale e dal soggetto partner.
2. L'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007, viene stipulato con scrittura privata digitale sulla base dei contenuti dello schema allegato al presente bando (Allegato 1.2) e del progetto del soggetto partner.
3. Ai fini della stipula, il soggetto partner è tenuto a trasmettere al Comune copia delle polizze assicurative di cui all'art. 9 dello schema di accordo (Allegato 1.2).

### **Art. 16 - Obblighi del beneficiario del contributo**

1. Il beneficiario del contributo, nonché soggetto partner del progetto, è tenuto dare esecuzione a quanto previsto dall'accordo di collaborazione che, integrato con il progetto presentato in sede di domanda di contributo, costituirà impegno negoziale. Laddove il beneficiario sia inadempiente rispetto alla realizzazione delle attività, l'Amministrazione si riserva il potere di revocare o sospendere in tutto o in parte l'erogazione, in dipendenza della gravità dell'inadempimento, secondo le modalità prescritte all'art. 13 dello schema di accordo di collaborazione.

### **Art. 17 - Informazioni**

1. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito del Comune di Trento al seguente link:

[www.comune.trento.it/](http://www.comune.trento.it/)\_\_\_\_\_

**VALUTAZIONE DEI PROGETTI**  
**ELEMENTI CON RELATIVA PONDERAZIONE**

Bando per la realizzazione di un progetto di accoglienza notturna per persone adulte richiedenti protezione internazionale nell'ambito del Territorio Val d'Adige:

1. Il progetto deve essere articolato in più paragrafi corrispondenti ai seguenti elementi di valutazione:
  - A. Esperienza nella gestione di servizi residenziali di accoglienza notturni a favore di persone adulte
  - B. Gruppo di lavoro proposto: eterogeneità e professionalità dei collaboratori e del volontariato
  - C. Conoscenza del contesto locale e dell'ambito di intervento
  - D. Descrizione delle attività da realizzare a favore degli ospiti dei Centri di accoglienza notturni
  - E. Proposte integrative e migliorative
  - F. Monitoraggio e valutazione del progetto
2. Per l'elemento di valutazione G. Congruità del preventivo verrà analizzato il preventivo presentato insieme alla domanda di contributo (Allegato C).
3. Il progetto deve essere presentato su documento formato A4, carattere Arial 11, interlinea 1,5 e dovrà essere composto da non più di 10 facciate. Le parti in esubero saranno escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.
4. Il punteggio relativo alla lettera A) verrà assegnato su base tabellare, in relazione agli anni di esperienza.
5. Per le rimanenti voci il punteggio sarà discrezionale. La Commissione attribuirà il punteggio tenendo conto della qualità delle proposte assegnando a ciascun elemento un coefficiente di valutazione da 0,0 a 1, secondo i seguenti parametri di valutazione:

elemento/ sub-elemento trattato in modo:	coefficiente
ottimo	1
distinto	0,9
buono	0,8
discreto	0,7
sufficiente	0,6
quasi sufficiente	0,5
parzialmente positivo	0,4
limitato	0,3
parzialmente negativo	0,2
negativo	0,1
non trattato/assolutamente negativo	0,0

Una volta attribuito il coefficiente a ciascuno degli elementi il punteggio verrà assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo del punteggio fissato per ogni elemento.

6. Nel caso di parità di punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi parziali per ogni elemento, ha priorità il progetto che avrà ottenuto il punteggio più elevato nel criterio D (Descrizione delle attività da realizzare a favore degli ospiti dei Centri di accoglienza notturni) e in subordine, nel criterio C (Conoscenza del contesto locale e dell'ambito di intervento).

RIF	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	MASSIMO 10 punti
<b>A</b>	<b>Esperienza nella gestione di servizi residenziali di accoglienza notturni a favore di persone adulte</b> La valutazione sarà effettuata considerando l'esperienza del soggetto proponente (sommando l'esperienza di ciascun soggetto in caso di associazione) negli ultimi cinque anni, oltre i 36 mesi anche non continuativi richiesti all'art. 4 del bando.	
	A.1 esperienza da 37 a 42 mesi	4 punti
	A.2 esperienza da 43 a 48 mesi	6 punti
	A.3 esperienza da 49 a 54 mesi	8 punti
	A.4 esperienza da 55 a 60 mesi	10 punti
<i>È preferibile esporre l'esperienza in formato tabellare. Dovrà essere inclusa anche l'esperienza richiesta all'art. 4 del bando, come requisito di partecipazione.</i>		

RIF	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	MASSIMO 15 punti
<b>B</b>	<b>Gruppo di lavoro proposto: eterogeneità e professionalità dei collaboratori e del volontariato.</b> La valutazione terrà conto della corrispondenza ed adeguatezza dei profili professionali indicati nel gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto.	

RIF	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	MASSIMO 15 punti
<b>C</b>	<b>Conoscenza del contesto locale e dell'ambito di intervento.</b> La valutazione terrà conto della conoscenza del contesto locale e dell'ambito di intervento anche con riferimento alla normativa nazionale. Verrà apprezzata un'analisi critica delle problematiche esistenti e di ipotesi di soluzioni anche con approccio innovativo.	

RIF	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	MASSIMO 20 punti
<b>D</b>	<b>Descrizione delle attività da realizzare a favore degli ospiti dei Centri di accoglienza notturni</b> nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del bando. La valutazione terrà conto della rispondenza della proposta progettuale agli obiettivi del bando.	

RIF	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	MASSIMO 20 punti
<b>E</b>	<b>Proposte integrative e migliorative</b> che non comportino ulteriori costi per l'Amministrazione comunale. Per la valutazione si terrà conto, ad esempio, dell'offerta di un numero maggiore di posti letto presso il Centro di accoglienza notturno permanente, di una fascia oraria di apertura dei centri più estesa o di ogni altra attività aggiuntiva da realizzare che valorizzi concretamente l'apporto del soggetto proponente e la qualità del progetto.	

RIF	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	MASSIMO 10 punti
<b>F</b>	<b>Monitoraggio e valutazione del progetto</b> Per la valutazione si terrà conto della capacità di proporre un idoneo sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi in itinere ed ex post.	

RIF	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	MASSIMO 10 punti
<b>G</b>	<b>Congruità del preventivo.</b> La valutazione terrà conto dell'ammontare complessivo della spesa, del rapporto tra spesa ed entrate, dell'eventuale capacità di autofinanziamento e dell'adeguatezza delle singole voci di spesa rispetto all'attività proposta.	

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA PER  
PERSONE ADULTE RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE  
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO VAL D'ADIGE**

**Codice CUP:** \_\_\_\_\_

Tra

il Comune di Trento – Servizio Welfare e Coesione sociale

e

il soggetto partner.....

**PREMESSO CHE:**

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 22 dicembre 2022, n. 166 e successive variazioni, prevede all'interno dell'area strategica "*Siamo comunità*" gli obiettivi di "*Costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità*" e tra gli obiettivi operativi il sostegno delle persone e delle famiglie vulnerabili in progetti di inclusione sociale, accompagnandole e facilitandone l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche promuovendo azioni e interventi coordinati con la rete degli Enti, delle associazioni e del volontariato;
- nel Territorio Val d'Adige sono presenti persone richiedenti protezione internazionale che fanno richiesta di posto letto presso il servizio Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora, escluse dall'accesso ai Centri di accoglienza notturna provinciali ed in attesa di essere accolte nei centri governativi di prima accoglienza programmati dal Tavolo di coordinamento nazionale presso il Ministero dell'Interno;
- ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Comune di Trento ha inteso dare una risposta a tale necessità, individuando un soggetto partner per la realizzazione di un progetto di accoglienza notturna a favore di richiedenti protezione internazionale nell'ambito del Territorio Val d'Adige, approvando la documentazione necessaria per l'istruttoria della procedura;
- con il bando del \_\_\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_ l'Amministrazione ha reso note le condizioni di selezione e di realizzazione del progetto;
- a seguito di detta selezione con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale n. 15/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata individuata come idonea la proposta progettuale presentata da \_\_\_\_\_;

tutto ciò premesso, fra le parti sopra nominate si conviene e stipula quanto segue:

## **Art.1 - Oggetto, finalità e obiettivi del progetto**

1. Il presente accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007, ha per oggetto la realizzazione di un progetto di accoglienza notturna per persone adulte richiedenti protezione internazionale nell'ambito del Territorio Val d'Adige.
2. Il progetto prevede la realizzazione di interventi residenziali, nella fascia serale e notturna, suddivisi nelle seguenti tipologie:
  - a) Centro di accoglienza notturno permanente (per il periodo luglio 2023-giugno 2025) - con struttura messa in disponibilità dal soggetto partner per un totale di almeno 15 posti letto o per il numero offerto in sede di progetto.
  - b) Centro di accoglienza notturno invernale (per il periodo novembre 2023-aprile 2024) - con struttura messa in disponibilità dal Comune di Trento per un totale di 23 posti letto.
3. Il progetto prevede, inoltre, il raccordo con il servizio provinciale "Sportello Unico per l'accoglienza delle persone senza dimora" nelle funzioni connesse alla raccolta delle domande, all'assegnazione di posti letto disponibili come definito in accordo con la struttura competente provinciale, alla partecipazione all'equipe e varie attività di back office attraverso la messa a disposizione di un operatore per 5 ore settimanali dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi.
4. Gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere sono:
  - offrire accoglienza residenziale temporanea nelle fasce orarie serali e notturne fino all'autorizzazione/diniego all'ingresso della persona nei percorsi ministeriali a cura del Commissariato del Governo;
  - garantire il soddisfacimento del bisogno di riposo e recupero di energie, i servizi igienici e la prima colazione;
  - garantire un contesto relazionale significativo;
  - fornire orientamento ai servizi per le persone senza dimora;
  - mantenere e/o ripristinare la massima autonomia di vita possibile dei soggetti destinatari;
  - prevenire rischi di emarginazione sociale;
  - migliorare le competenze personali per la vita quotidiana (cura di sé, della propria salute, degli spazi in cui abitano);
  - contrastare situazioni di marginalità, esclusione ed isolamento recuperando le potenzialità delle persone.
5. Parte integrante e sostanziale del presente accordo è il progetto del soggetto partner.

## **Art. 2 - Durata**

1. Il progetto di cui al presente accordo decorre dal giorno 1 luglio 2023 e termina il 30 giugno 2025, anche nelle more della sottoscrizione della stessa, al fine di garantire la tempestiva attivazione degli interventi.

## **Art. 3 - Strutture per la realizzazione del progetto**

1. Il fabbisogno complessivo per l'intervento **Centro di accoglienza notturno**

**permanente** è di una capienza minima di 15 (quindici) posti letto, presso una struttura messa in disponibilità a titolo gratuito dal soggetto partner.

2. La struttura di cui al comma 1 deve essere situata nel territorio del Comune di Trento e deve possedere le seguenti caratteristiche:
  - destinazione urbanistica compatibile a tutti i requisiti di civile abitazione previsti dalla normativa vigente, sotto il profilo igienico sanitario, residenziale e di sicurezza antincendio e antinfortunistica, anche in relazione alla capienza massima di persone da ospitare;
  - adeguata collocazione territoriale in ordine alla vicinanza a mezzi di trasporto pubblico;
  - dotati di arredi ed attrezzature adeguati all'accoglienza dei destinatari.
3. Il fabbisogno complessivo per l'intervento **Centro di accoglienza notturno invernale** è di 23 (ventitre) posti letto. A tal fine il Comune di Trento mette in disponibilità del soggetto partner una porzione dell'immobile sito in Via Stoppani, 3 completo di arredi e attrezzature.
4. La porzione di immobile di cui al comma 3 è concessa in comodato d'uso gratuito. Il Comune assume a proprio carico le spese per le utenze.

L'immobile e gli arredi dovranno essere restituiti all'Amministrazione in buono stato, salvo il normale deterioramento per l'uso degli stessi.

#### **Art. 4 - Destinatari del progetto e modalità di accesso**

1. I destinatari del progetto sono persone adulte richiedenti protezione internazionale che sono in attesa di essere accolte nei centri governativi di prima accoglienza prive di adeguata sistemazione abitativa e quindi in condizione di senza dimora.
2. Ai fini dell'accesso nei Centri di accoglienza notturni le persone devono presentare domanda di posto letto presso il servizio provinciale "Sportello Unico per l'accoglienza delle persone senza dimora". Il software che gestisce le domande di accesso redige una lista delle persone da inserire in ordine di presentazione della domanda di posto letto. Ai fini di mantenere aggiornata la lista d'attesa, le persone richiedenti posto letto, dovranno periodicamente confermare lo stato di bisogno allo Sportello Unico con la tempistica che verrà definita con il servizio provinciale competente.

#### **Art. 5 - Modalità di realizzazione delle attività**

1. Il soggetto partner garantisce l'apertura e la realizzazione delle attività dei Centri di accoglienza notturni nel rispetto di quanto disposto dal bando e secondo quanto offerto nella proposta progettuale.
2. L'apertura della struttura del Centro di accoglienza notturno invernale (art. 1 comma 2 lettera b) potrà essere realizzata, con le medesime modalità e anche in sede diversa, nell'inverno 2024-2025. L'eventuale richiesta è comunicata al soggetto partner almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'intervento. L'attività verrà autorizzata con successivo provvedimento, disponendo l'integrazione dei contributi per gli anni 2024 e 2025.

### **Art. 6 - Monitoraggio dell'attività**

1. Il progetto finanziato, nel corso dell'esecuzione, è oggetto di specifica attività di monitoraggio da parte del Servizio Welfare e Coesione sociale, al fine di verificare la corretta attuazione e il raggiungimento degli obiettivi.

### **Art. 7 - Risorse di personale, trattamento, requisiti**

1. Al fine di perseguire gli obiettivi del progetto, il soggetto partner, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con il Comune di Trento, si avvale di personale in numero idoneo a consentire la realizzazione del progetto.
2. Il soggetto partner si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di assunzione, tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, nel rispetto del relativo contratto nazionale e dell'eventuale contratto integrativo provinciale, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Oltre alle competenze specifiche relative al proprio ruolo e alla propria figura professionale, il soggetto partner, inoltre, assicura oltre a quanto specificato nei precedenti commi anche un team di lavoro con formazione specifica e competenze trasversali adeguate:
  - conoscenza dell'ambito di intervento e delle problematiche sottese ai beneficiari del progetto con cui si relazionerà maggiormente;
  - adozione di un atteggiamento non giudicante o intrusivo, elasticità nel contatto e nella relazione con persone che sono in situazione di fragilità sociale, al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;
  - capacità di condividere il lavoro di gruppo, essere cooperativi e propositivi, essere utili attraverso le proprie competenze, assumere le proprie responsabilità, implementare le proprie capacità relazionali, sapere fare fronte alle difficoltà.

### **Art. 8 - Volontari , “esperti per esperienza” e ulteriori figure**

1. In ragione delle finalità generali e degli obiettivi specifici del progetto il soggetto partner si avvale anche dell'apporto di volontari (soci e non soci) che agiscono sotto la direzione del coordinatore del progetto. Ai volontari deve essere assicurata specifica preparazione per le attività cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente accordo
2. Il Soggetto partner garantisce, inoltre, che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato ai sensi del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività sollevando espressamente il Comune di Trento da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel progetto (nomi, qualifiche, ore d'impegno) è conservata dal soggetto partner ed esibita in caso di richiesta da parte del Comune.

3. Tra i volontari rientrano anche le persone “esperte per esperienza”, ossia coloro che attraverso esperienze maturate e vissute di avversità, malattia, disabilità o per circostanze di vita, sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite non attraverso lo studio o l'educazione ma attraverso questa stessa esperienza. Il loro sapere esperienziale costituisce un valore aggiunto che integra il sapere professionale dell'operatore e contribuisce a migliorare le azioni e gli interventi, in quanto è un punto di forza in grado di fornire una diversa prospettiva a se stessi e alle persone destinatarie degli interventi.
4. Per gli “esperti per esperienza” possono essere previste forme e inquadramenti retributivi. Se impiegati come volontari si applica quanto sopra precisato.
5. Il soggetto partner può avvalersi di altre persone esterne, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno svolgere attività inerenti il progetto secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività ed a seguito di adeguata formazione.

#### **Art. 9 - Obblighi assicurativi e di sicurezza**

1. Il soggetto partner, in relazione agli obblighi assunti con il presente accordo, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del soggetto partner stesso, di terzi e dell'Amministrazione comunale.
2. Il soggetto partner sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste dal progetto; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo il soggetto partner si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale, operante nell'ambito del progetto. La polizza RCT/RCO deve valere anche per il “rischio locativo” di cui agli articoli 1588 e 1589 del Codice civile, con somma assicurata pari ad almeno euro 150.000,00. Copia delle polizze è trasmessa all'Amministrazione comunale.
4. È obbligo del soggetto partner rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione del progetto tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
5. Il soggetto partner si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

#### **Art. 10 - Trattamento dei dati personali**

1. Il Comune di Trento ed il soggetto partner sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26 punti 1. e 2. del Regolamento UE 27/04/2016 n. 2016/679.

#### **Art. 11 - Codice di comportamento e disposizione anticorruzione**

1. Il soggetto partner è tenuto nella realizzazione del progetto al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento da

ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 380 del 27.12.2022 (rinvenibile sul [sito](#) dell'Amministrazione comunale) e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner il suddetto Codice, pena la risoluzione dell'accordo di collaborazione e la decadenza dal contributo.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto partner si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.
3. Il soggetto partner con la stipula del presente accordo di collaborazione attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

#### **Art. 12 - Risorse finanziarie e modalità di erogazione del contributo**

1. L'importo complessivo delle risorse finanziarie a disposizione per la realizzazione del progetto, da erogare a titolo di contributo, ammonta a euro 236.700,00 (duecentotrentaseimilasettecento/00) e si riferisce ad un periodo di attività che decorre dall'1 luglio 2023 e termina il 30 giugno 2025.
2. Il contributo massimo concedibile è pari al 90% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute dal soggetto partner e, comunque, nei limiti degli importi di seguito indicati, calcolati con riferimento ai periodi di apertura delle strutture previste:

Anno	Contributo	Periodo apertura centro di accoglienza notturno permanente di cui alla lettera a) dell'art. 1 comma 2	Periodo apertura centro di accoglienza notturno invernale di cui alla lettera b) dell'art. 1 comma 2
2023	euro 62.300,00	luglio-dicembre	novembre-dicembre
2024	euro 124.600,00	gennaio-dicembre	gennaio-aprile
2025	euro 49.800,00	gennaio-giugno	-

3. Non è ammessa alcuna compensazione economica tra le annualità.
4. Il contributo, riconosciuto a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate, decurtate delle eventuali entrate per la realizzazione del progetto, sarà liquidato nel seguente modo:

Anno 2023

Ratei da erogare	Entità rateo	Domanda di contributo	Documentazione da allegare
1° acconto	40%	dopo 1 luglio	dichiarazione di inizio attività
2° acconto	40%	dopo 1 ottobre	sintetica relazione sulle attività svolte fino al 30 settembre
saldo finale	importo determinato in base alle risultanze della rendicontazione degli acconti erogati in precedenza	dal 1 gennaio entro 31 maggio 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>rendiconto</u> riferito alle spese sostenute e alle entrate conseguite, correlate alle attività svolte, nei periodi di apertura delle strutture</li> <li>- <u>prospetto delle ore svolte</u> durante i periodi di apertura delle strutture dal personale, dagli esperti per esperienza e dai volontari (a contatto con i beneficiari, presso lo sportello unico e per le funzioni di coordinamento)</li> <li>- <u>relazione dell'attività</u> realizzata, riferita ai periodi di apertura delle strutture</li> <li>- <u>documentazione delle spese sostenute</u> e relative quietanze di pagamento riferita ai periodi di apertura delle strutture</li> </ul>

Anno 2024

Ratei da erogare	Entità rateo	Domanda di contributo	Documentazione da allegare
1°acconto	30%	dopo 1 gennaio	dichiarazione di continuazione dell'attività
2° acconto	25%	dopo 1 maggio	sintetica relazione sulle attività svolte fino al 30 aprile
3°acconto	25%	dopo 1	- sintetica relazione sulle attività

		settembre	<p>svolte fino al 31 agosto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>rendiconto</u> indicante il dettaglio delle spese e delle entrate effettivamente sostenute fino al 31 agosto per la realizzazione delle attività, nei periodi di apertura delle strutture. L'importo del contributo può essere rideterminato in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite</li> </ul>
saldo finale	importo determinato in base alle risultanze della rendicontazione degli acconti erogati in precedenza	dal 1 gennaio entro 31 maggio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>rendiconto</u> indicante il dettaglio delle spese e delle entrate effettivamente sostenute fino al 31 dicembre per la realizzazione delle attività, nei periodi di apertura delle strutture</li> <li>- <u>prospetto delle ore svolte</u> durante i periodi di apertura delle strutture dal personale, dagli esperti per esperienza e dai volontari (a contatto con i beneficiari, presso lo sportello unico e per le funzioni di coordinamento)</li> <li>- <u>relazione dell'attività</u> realizzata, riferita ai periodi di apertura delle strutture</li> <li>- <u>documentazione delle spese sostenute</u> e relative quietanze di pagamento riferita ai periodi di apertura delle strutture</li> </ul>

Anno 2025

Ratei da erogare	Entità rateo	Domanda di contributo	Documentazione da allegare
1° acconto	40%	dopo 1 gennaio	dichiarazione di continuazione dell'attività

2° acconto	40%	dopo 1 aprile	sintetica relazione sulle attività svolte fino al 31 marzo
saldo finale	importo determinato in base alle risultanze della rendicontazione dedotti gli acconti erogati in precedenza	dal 1 gennaio entro 31 maggio 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>rendiconto</u> indicante il dettaglio delle spese e delle entrate effettivamente sostenute fino al 30 giugno per la realizzazione delle attività, nei periodi di apertura delle strutture</li> <li>- <u>prospetto delle ore svolte</u> durante i periodi di apertura delle strutture dal personale, dagli esperti per esperienza e dai volontari (a contatto con i beneficiari, presso lo sportello unico e per le funzioni di coordinamento)</li> <li>- <u>relazione dell'attività</u> realizzata, riferita ai periodi di apertura delle strutture</li> <li>- <u>documentazione delle spese sostenute</u> e relative quietanze di pagamento riferita ai periodi di apertura delle strutture</li> </ul>

5. Le relazioni sintetiche sulle attività, i rendiconti e i prospetti delle ore svolte dal personale devono essere redatti singolarmente per ciascun Centro di accoglienza notturno. La documentazione delle spese sostenute, se riferite ad entrambe le strutture, deve essere accompagnata da un prospetto riepilogativo con l'indicazione della quota di imputazione alla singola struttura.
6. Le spese generali sono imputate alle strutture attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e devono essere supportate da idonea documentazione che consenta l'identificazione della natura delle stesse, quali fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente.
7. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi degli articoli 12 e 13 del bando, qui richiamato integralmente.
8. Se in sede di rendicontazione finale di ciascuna annualità del contributo, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e le eventuali entrate conseguite e correlate al progetto per la gestione delle due strutture risulti superiore ai limiti di contributo stabiliti al comma 2, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il soggetto partner non consegua alcun utile.

9. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito del Comune sino alla data dell'effettivo versamento.
10. Il Servizio Welfare e Coesione sociale può in ogni caso chiedere in qualsiasi momento chiarimenti e specificazioni in merito alle spese sostenute nel corso dell'esecuzione del progetto.

#### **Art. 13 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo**

1. Il soggetto partner decade dal contributo in caso di:
  - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
  - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente accordo;
  - c) utilizzo improprio del contributo concesso;
  - d) ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto partner o di violazione degli impegni assunti;
  - e) mancato rispetto delle prescrizioni dei contratti di lavoro.
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del soggetto partner deve essere comunicata al Comune di Trento – Servizio Welfare e Coesione sociale con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi.
3. In caso di revoca/sospensione (totale o parziale) del contributo da parte del Comune di Trento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione del presente accordo o in caso di inadempienze di cui all'art. 16, comma 1 del bando, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il soggetto partner si obbliga a mettere a disposizione il personale coinvolto per la realizzazione del progetto al Comune di Trento o al soggetto eventualmente individuato dallo stesso in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto partner.
5. È fatto obbligo al soggetto partner di mantenere il Comune di Trento sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento delle attività previste dal progetto.

#### **Art. 14 - Obblighi di tracciabilità e trasparenza**

1. Il soggetto partner, a pena di nullità del presente accordo, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) che verranno comunicati dall'Amministrazione.
3. Il soggetto partner si impegna a garantire la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, dell'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque di

vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.